



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n.105 “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’art.2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, recante “Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;

Visto il D. Lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38”;

Visto in particolare l’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall’art. 67 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 24 marzo 2012, n. 27, che prevede la possibilità per il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali di stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più attività fra quelle indicate nel medesimo art. 5;

Vista la legge numero 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’articolo 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Vista la nota del 23 luglio 2014 n. 8020 del Vice Capo di Gabinetto Vicario, con la quale si definisce attività meramente gestionale e pertanto si rimanda alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura la facoltà di individuare l’attività prioritaria di intervento per lo sviluppo del settore della filiera ittica cui destinare l’interessa dei fondi assegnati sul pertinente capitolo di bilancio nonché il relativo iter procedurale;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Considerata l'esigenza di conferire massima efficacia all'attività oggetto di convenzione al fine del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del settore mediante la tutela e la valorizzazione delle tradizioni locali anche attraverso l'istituzione di consorzi ed organizzazioni di produttori;

Vista l'attività indicata nella lettera c) dell'art. 5 comma 1 del su indicato decreto legislativo, recante "tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di Organizzazioni di produttori";

Viste le risorse disponibili recate dal pertinente capitolo di bilancio 7044 "Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca";

Ritenuto necessario individuare quale specifica priorità quella indicata alla lettera c) dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 24 marzo 2012, n. 27, nonché i criteri e le modalità di selezione delle proposte da finanziare mediante convenzioni;

DECRETA

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. Il presente decreto individua l'attività prioritaria per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".
2. Con il presente decreto vengono altresì determinate le modalità di presentazione dei progetti afferenti l'attività prioritaria ed i relativi criteri di valutazione nonché il riparto dello stanziamento complessivo.
3. Ai fini del presente decreto per "attività prioritaria" si intende l'attività definita e individuata tra quelle previste dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 226, come



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

modificato dall'art. 67 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”.

Art. 2

(Attività prioritaria)

1. Le risorse finanziarie disponibili sul pertinente capitolo 7044 “ Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca”, sono destinate alla realizzazione dell'attività sottoindicata, individuata come prioritaria per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca:

- Tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di Organizzazioni di produttori.

Art. 3

(Finanziamento)

Per il finanziamento dei progetti relativi all'attività prioritaria prevista dal precedente articolo, la disponibilità finanziaria è pari alla complessiva somma di € 408.000,00.

Art. 4

(Modalità di presentazione dei progetti)

1. Le Associazioni nazionali di categoria del settore pesca ovvero i Consorzi dalle stesse istituiti che intendano realizzare progetti inerenti l'attività prioritaria individuata dal presente decreto devono presentare istanza alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con le modalità indicate nel presente articolo.

2. I progetti, a pena di inammissibilità, devono riguardare l'esecuzione di attività che non costituiscano oggetto di progetti già completati o in corso di realizzazione e già finanziati da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

3. Ciascun progetto deve pervenire all'Amministrazione in un unico plico, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, in modo da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di apertura. Sul plico deve essere apposta l'indicazione del mittente, la



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

denominazione dell'attività prioritaria, riportando l'articolo e la lettera del presente decreto, con l'ulteriore indicazione di quanto segue: "Progetto per le finalità di sviluppo della filiera pesca di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n.226, come modificato dall'art. 67 del D. L. 24 gennaio 2012 n.1".

4. Ciascun plico deve essere indirizzato a "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – PEMAC IV - Viale dell'Arte n.16 – III piano - 00144 ROMA.

5. Il plico deve pervenire, a pena di esclusione, presso l'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale - sito al III piano di Viale dell'Arte 16 - entro e non oltre 42 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.

L'orario di ricezione della Segreteria è dalle ore 09.00 alle ore 17.30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

6. Il tempestivo recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, pertanto il tardivo arrivo del plico stesso rispetto al termine perentorio sopra specificato comporterà l'inammissibilità della istanza. Per la ricezione utile del plico farà fede il timbro apposto dalla Segreteria della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

7. Nel plico devono essere inserite due buste, a loro volta chiuse e sigillate mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:

- Busta n. 1: documentazione amministrativa.
- Busta n. 2: proposta tecnico-economica.

Art. 5

(Documentazione amministrativa)

1. La busta n. 1 (documentazione amministrativa) deve contenere la seguente documentazione:

- a) istanza di ammissione, resa in forma di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente i dati dell'ente proponente: nome, forma giuridica, sede, legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, recapiti;
- b) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente l'indicazione del titolo del progetto, nonché l'attestazione che il progetto presentato non è già completato o in



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

corso di realizzazione e/o già finanziato a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali;

- c) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
- d) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante, attestante di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. Al riguardo dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL;
- e) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante, attestante di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- f) copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente proponente, in copia conforme con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La documentazione di cui al comma 1) del presente articolo deve essere siglata in ciascuna pagina nonché sottoscritta con firma leggibile dal/dai legale/i rappresentante/i – indicando la qualifica del sottoscrittore dell'ente proponente. La documentazione può essere sottoscritta anche dal “procuratore/i” del proponente ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

3. A tutte le dichiarazioni sostitutive di notorietà e alle attestazioni di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richieste dal presente articolo, deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art.35 secondo comma del D.P.R. n. 445/2000, in mancanza la dichiarazione e/o attestazione si considera *tamquam non esset* e comporta l'irricevibilità dell'istanza.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Art. 6

(Proposta tecnico-economica)

1. La busta n. 2 (proposta tecnico-economica) deve contenere una relazione illustrativa del progetto che fornisca informazioni chiare, esaurienti e documentate circa:
 - a) gli obiettivi del progetto, in relazione alle problematiche affrontate ed alle ricadute applicative dei risultati attesi;
 - b) l'indicazione dei possibili destinatari degli interventi previsti;
 - c) le metodologie previste per lo sviluppo del progetto e l'indicazione analitica delle attività in funzione degli obiettivi;
 - d) i benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati);
 - e) le iniziative previste per la comunicazione e la massima diffusione delle informazioni riguardanti il progetto, nonché la divulgazione, e il trasferimento dei risultati;
 - f) gli eventuali altri soggetti, enti pubblici, istituzioni scientifiche e strutture coinvolte nel progetto;
 - g) la qualificazione tecnica e professionale, sia individuale che collettiva degli operatori impegnati nel progetto;
 - h) l'articolazione della gestione del programma (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri programmi, delle funzioni delle unità operative interne e delle modalità sia di coordinamento delle relative attività sia di monitoraggio degli stati di avanzamento delle stesse);
 - i) l'elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio, qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione nel progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione);
 - l) le attività precedentemente svolte e competenze acquisite dai responsabili (curriculum professionale del responsabile del progetto e dei responsabili delle relative linee di intervento, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti in ordine ad argomenti attinenti al progetto);
 - m) durata del progetto (mesi) e la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione;
 - n) piano di spesa dettagliato (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, ecc.);
 - o) ulteriore documentazione allegata.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

2. Il piano di spesa proposto non deve superare, **a pena di inammissibilità**, l'importo di Euro 204.000,00 (duecentoquattromila/00).
3. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dall'Amministrazione. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dall'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza inerenti la presente procedura.

Art. 7

(Valutazione dei progetti)

1. La valutazione dei progetti è demandata alla Commissione nominata con specifico provvedimento dal Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Art. 8

(Criteri di valutazione dei progetti)

1. La Commissione procede preliminarmente all'accertamento dei requisiti formali e soggettivi richiesti dal presente decreto ai fini della ammissibilità del progetto stesso.
2. La Commissione procede alla valutazione delle offerte tecnico-economiche ritenute ammissibili ai sensi del precedente comma, mediante l'applicazione dei criteri di seguito indicati, attribuendo a ciascuna un punteggio massimo di 100 punti, così ripartito:
 - qualità della proposta tecnica (massimo 70);
 - qualità della proposta economica (massimo 30).
3. Si considerano non idonei i progetti che non raggiungono un punteggio minimo di 36/70 nella valutazione della qualità della proposta tecnica.
4. Per la valutazione della qualità della proposta tecnica, l'assegnazione dei punteggi sopra indicati è effettuata sulla base dei criteri, dei relativi sub-criteri e con l'attribuzione dei relativi punteggi e sub-punteggi, come indicati nella seguente tabella:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Criterio	Sottocriterio	Punteggio massimo
1. Valutazione dell'impianto propositivo e delle finalità di lavoro	Dettagliata, chiara e completa descrizione dell'"iniziativa" proposta nel progetto in relazione a quanto previsto dal presente decreto	10
	Coerenza ed adeguatezza del progetto proposto in relazione agli obiettivi del presente decreto	10
Totale criterio 1		20
2. Valutazione degli strumenti e delle modalità di esecuzione del progetto	Efficacia delle modalità di svolgimento del progetto presentato	10
	Efficacia e funzionalità degli strumenti individuati e delle modalità di realizzazione del progetto indicato, in relazione alle attività da realizzare	10
Totale criterio 2		20
3. Valutazione delle modalità organizzative del progetto in relazione ai tempi di esecuzione	Soluzioni organizzative individuate per la realizzazione delle diverse attività con particolare riferimento alla coerenza, all'efficienza ed all'efficacia nell'assegnazione dei compiti in relazione alle risorse impiegate	10
	Modalità di pianificazione delle attività da realizzare con riferimento ai tempi ed alle fasi di realizzazione del progetto	10
Totale criterio 3		20
4. Qualità degli ulteriori servizi proposti	Proposte migliorative e/o servizi aggiuntivi	10
Totale criterio 4		10



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

5. Per la valutazione della qualità della proposta economica, l'assegnazione dei punteggi sopra indicati è effettuata sulla base di una valutazione dei seguenti indicatori:

- congruità della proposta economica con la proposta tecnica (punteggio massimo 10 punti);
- dettagliata, chiara e completa descrizione dei costi delle singole voci di spesa (punteggio massimo 15 punti);
- ripartizione dei costi, fra costi del personale ed altri mezzi impiegati (punteggio massimo 5 punti);

6. Nell'attribuzione della valutazione, la Commissione deve tener conto dei particolari obiettivi di sviluppo della filiera pesca, in particolare:

- massima efficacia delle attività previste dai progetti, rispetto agli obiettivi prefissati dagli stessi;
- innovatività delle attività progettuali;
- ricaduta territoriale delle stesse;
- coerenza delle attività progettuali con gli obiettivi di sviluppo della Politica comune della pesca nonché delle normative comunitarie;
- coerente ripartizione dei costi in relazione ai risultati da conseguire;
- competenza e professionalità dei soggetti coinvolti nei progetti.

7. La Commissione conclude i propri lavori individuando i progetti che hanno raggiunto il punteggio complessivo più alto.

Art. 9

(Stipula delle Convenzioni)

1. Le Convenzioni di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, sono stipulate, nei limiti delle risorse



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

finanziarie disponibili, con il proponente che ha presentato il progetto che ha ottenuto dalla Commissione di cui al precedente art. 7, il punteggio complessivo più alto.

2. Le Convenzioni di cui al comma precedente disciplinano lo svolgimento delle attività previste, modalità e tempi di erogazione del finanziamento a copertura delle spese, modalità di rendicontazione e di consegna di appositi rapporti di avanzamento delle attività, sanzioni e penalità applicabili in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, limiti alla possibilità di proroga dei termini di realizzazione dei progetti.

3. La stipula delle Convenzioni è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria da parte dell'interessato, nella misura del 10% (dieci per cento) del finanziamento concesso. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Amministrazione - è svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del progetto.

4. La stipula delle Convenzioni è subordinata all'accertamento da parte della pubblica amministrazione dell'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto - di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di tentativi di infiltrazione mafiosa - di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nonché all'accertamento dell'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.

Il presente decreto è inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali www.politicheagricole.it.

Roma, 23 dicembre 2015

Riccardo Rigillo
Direttore Generale

Il dirigente
Rossitto